

Nelle ipotesi in cui, in assenza di rinnovo e/o per qualsivoglia motivo, l'unità da diporto del **Cliente**, protragga la propria presenza presso il **Porto Turistico** oltre il termine di durata sopra riportato la **Società** applicherà, inderogabilmente, le tariffe di ormeggio giornaliero di cui al listino tempo per tempo vigente. In caso di indisponibilità dell'ormeggio la **Società** è sin d'ora autorizzata, con spese a carico del **Cliente**, a spostare l'imbarcazione ovvero alla sua messa a terra in deposito anche presso terzi.

1.5. Nelle ipotesi in cui il **Cliente** chieda di rinnovare il presente contratto di ormeggio temporaneo la richiesta del **Cliente** alla **Società** dovrà essere proposta con la seguente tempistica:

- contratto di durata superiore ai tre mesi: richiesta di rinnovo almeno un mese prima della scadenza;
- contratto di durata compresa tra uno e tre mesi: richiesta di rinnovo sette giorni prima della scadenza;
- contratto di durata compresa tra i due ed i trentuno giorni: richiesta di rinnovo un giorno prima della scadenza;
- contratto di durata non superiore alle 24 ore: richiesta di rinnovo entro le ore 18.00 del giorno medesimo.

ARTICOLO 2 RINUNCE - RIMBORSI – TERMINI – ARRIVO POSTICIPATO E PARTENZA ANTICIPATA

2.1 Nel caso di comunicazione da parte del cessionario di rinuncia all'utilizzazione temporanea del **Posto Barca** entro un termine antecedente a trenta giorni dalla data di inizio del periodo prenotato, la **Società** tratterrà il 20% della tariffa.

2.2 Nel caso di comunicazione da parte del cessionario di rinuncia all'utilizzazione temporanea del **Posto Barca** entro un termine successivo a trenta giorni e antecedente a quindici giorni dalla data di inizio del periodo prenotato, la **Società** tratterrà il 30%.

2.3 Nel caso di comunicazione da parte del cessionario di rinuncia all'utilizzazione temporanea del **Posto Barca** entro un termine successivo a quindici giorni ed inferiore a tre giorni dalla data di inizio del periodo prenotato, la **Società** tratterrà il 50% della tariffa.

2.4 Nel caso di comunicazione da parte del cessionario di rinuncia all'utilizzazione temporanea del **Posto Barca** entro un termine inferiore a tre giorni dalla data di inizio del periodo prenotato, la **Società** tratterrà l'intera tariffa.

2.5 Gli eventuali rimborsi, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, saranno effettuati esclusivamente a favore dell'intestatario della prenotazione.

2.6 Il **Cliente**, in caso di rinuncia all'utilizzazione temporanea del **Posto Barca**, qualora non abbia versato alcun anticipo sulla tariffa all'atto della prenotazione ovvero abbia versato un anticipo sulla tariffa medesima dovrà comunque corrispondere alla **Società** la differenza tra quanto anticipato e quanto effettivamente dovuto entro 7 giorni dalla comunicazione di disdetta.

2.7 Le comunicazioni di rinuncia s'intendono valide solo se effettuate in forma scritta da inoltrarsi a mezzo postale.

Il **Cliente** dovrà indicare nella comunicazione di rinuncia le proprie coordinate bancarie al fine di consentire alla **Società** il versamento dei rimborsi. In assenza di tale indicazione le somme dovute saranno rese disponibili presso gli uffici del **Porto Turistico** e potranno essere ritirate dal **Cliente** o da persona dal medesimo espressamente delegata.

2.8 L'arrivo posticipato e la partenza anticipata dal **Porto Turistico** non danno diritto a rimborso alcuno per i giorni non fruiti.

2.9 Il **Cliente** che si assenti con l'imbarcazione per un periodo superiore a tre giorni deve darne comunicazione alla **Società** indicando la data di partenza e di previsto ritorno, nonché la località che intende raggiungere; durante il periodo di assenza l'ormeggio rimane a disposizione della **Società**.

ARTICOLO 3 - CESSIONE DEL CONTRATTO – INTERESSI MORATORI – PRIVILEGIO – SEQUESTRO CONSERVATIVO

3.1 Il presente contratto è stipulato "intuitu personae". Il **Cliente**, pertanto, non può cedere a terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di ormeggio né sostituire altri nel godimento e nei diritti derivanti dal medesimo, essendo espressamente vietata la cessione del contratto, nonché il subaffitto o la sub-assegnazione del **Posto barca** di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'articolo 13 del **Regolamento di Gestione**.

Nelle ipotesi in cui il **Cliente** si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13 del **Regolamento di Gestione**, ove non sia pattuito altrimenti il compenso che la **Società** percepirà per l'espletamento del mandato è definito nella misura del 30%.

3.2 In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza pattuiti, il **Cliente** non potrà allontanare la propria unità da diporto dalle aree del **Porto Turistico** e la **Società** potrà, a suo discrezionale giudizio, emettere tratta maggiorata di spese (fra cui le spese di alloggio e di deposito senza obbligo di custodia dell'unità da diporto) ed interessi e dichiarare risolto il presente contratto. Su tutti i pagamenti effettuati dal **Cliente**, in ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente previste, verranno applicati interessi moratori a norma del D. Lgs. 9/10/2002, n. 231.

3.3 I crediti della **Società** derivanti dal presente contratto sono assistiti dal privilegio speciale di cui all'articolo 552 del Codice della Navigazione e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2769 del Codice Civile, la **Società** potrà chiedere all'Autorità Giurisdizionale il sequestro conservativo dell'unità da diporto nonché esercitare il diritto di ritenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2756 del Codice Civile.

ARTICOLO 4 – MODIFICA DEL POSTO BARCA, ESECUZIONE DI LAVORI

4.1 La **Società** si riserva la facoltà, per esigenze organizzative, commerciali e/o di gestione del **Porto Turistico** (fra cui per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi, eccedenze di traffico relativo alle imbarcazioni o altre simili fattispecie) ovvero per la realizzazione di interventi di ristrutturazione o ampliamento, di modificare una o più volte l'ubicazione del **Posto Barca** e di spostare conseguentemente l'unità da diporto del **Cliente**. La **Società** si impegna ad evitare, per quanto possibile, il ricorso a tale facoltà, fermo restando che la **Società** si impegna a comunicare al **Cliente**, con almeno due giorni di preavviso (tranne i casi di emergenza), la necessità dello spostamento dell'unità da diporto e che tale spostamento, anche solo temporaneo, potrà avvenire solo in altro **Posto Barca** di classe dimensionale almeno pari a quella prevista per l'unità da diporto secondo le classi individuate dalla **Società**.

4.2 Nel caso di esecuzione di lavori nel **Porto Turistico**, ovvero per cause indipendenti dalla volontà della **Società**, ovvero in ossequio ad eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, nessun diritto a restituzioni o risarcimenti potrà essere vantato dal **Cliente** per l'eventuale mancato godimento temporaneo del **Posto Barca** e/o dei **Servizi Portuali**.

4.3 Il **Cliente** prende atto che, laddove gli sia stato attribuito un **Posto Barca** di classe dimensionale superiore rispetto a quella prevista per l'unità da diporto secondo le classi individuate dalla **Società** e senza che vi sia stata l'applicazione della tariffa prevista per la classe

dimensionale superiore, la **Società** si riserva il diritto di modificare a sua insindacabile discrezione una o più volte l'ubicazione del **Posto Barca** e di spostare conseguentemente l'unità da diporto del **Cliente** per esigenze organizzative, commerciali e/o di gestione del **Porto Turistico**, fermo restando che la **Società** si impegna a comunicare al **Cliente**, con almeno un giorno di preavviso (tranne i casi di emergenza), la necessità dello spostamento dell'unità da diporto e che tale spostamento, anche solo temporaneo, potrà avvenire solo in altro **Posto Barca** di classe dimensionale almeno pari a quella prevista per l'unità da diporto secondo le classi individuate dalla **Società**.

ARTICOLO 5 – REGOLAMENTO DI GESTIONE. DIVIETI E PRESCRIZIONI

5.1 Le norme in materia di Divieti e Prescrizioni sono contenute nel **Regolamento di Gestione** che forma parte integrante del presente Contratto.

5.2 Il **Cliente** si obbliga ad osservare ed a far osservare il **Regolamento di Gestione**, che dichiara di aver letto, compreso e di accettare sin d'ora, come accetta sin d'ora le eventuali modifiche dello stesso che fossero ritenute necessarie od opportune dalla **Società**, anche in conseguenza dell'adozione di nuove norme o disposizioni e comunque salva l'approvazione delle competenti Autorità.

5.3 Il **Regolamento di Gestione** è pubblico ed affisso presso gli Uffici del **Porto Turistico** nonché reperibili sul sito internet della **Società**. Il **Cliente** potrà richiederne copia in qualunque momento recandosi presso il front-office del **Porto Turistico** o inviando un'email di richiesta al seguente indirizzo: info@portodellegrazie.it.

5.4 La mancata osservanza delle norme contenute nel **Regolamento di Gestione**, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione del contratto senza indennizzo alcuno e fatti salvi i risarcimenti per eventuali danni prodotti dal **Cliente** a causa del suo comportamento.

ARTICOLO 6 - ONERI FISCALI

Qualsiasi onere fiscale, o imposta o tassa, comunque inerente, conseguente o connesso al presente contratto è ad esclusivo carico del **Cliente**, anche qualora dovesse essere applicato dopo la conclusione del contratto stesso o anche a seguito di diversa interpretazione delle norme tributarie.

ARTICOLO 7 - SOSTITUZIONE UNITA' DA DIPORTO E VARIAZIONE DATI

7.1 Il **Cliente** è tenuto a comunicare alla **Società**, con almeno dieci giorni di anticipo ed a mezzo lettera raccomandata (o PEC), l'intenzione di sostituire l'unità da diporto sopra descritta con altra unità. Nel caso in cui quest'ultima avesse caratteristiche dimensionali diverse da quelle adeguate per l'occupazione del **Posto Barca** oggetto del contratto, la **Società** potrà, su richiesta del **Cliente** e sulla base delle disponibilità esistenti, assegnare al **Cliente** un diverso **Posto Barca** adeguato alla nuova unità, previa novazione del presente Contratto e conseguente nuova determinazione dei corrispettivi secondo le tariffe ed i canoni vigenti al momento della nuova assegnazione. E' fatto espresso divieto al **Cliente**, in assenza della novazione del presente contratto, di ormeggiare nel **Porto Turistico** un'unità da diporto avente caratteristiche dimensionali diverse da quelle relative al **Posto Barca** oggetto del presente contratto.

7.2 Il **Cliente** si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto alla **Società**, entro 10 giorni dall'avvenuta variazione, ogni modifica relativa a dati personali o alle caratteristiche dell'unità da diporto, precedentemente dichiarati e contenuti nel presente contratto. La **Società** si riserva, in caso di inadempimento, la facoltà di risolvere il presente contratto, senza indennizzo alcuno.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' – MANLEVA – RISOLUZIONE

8.1 Il **Cliente** è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di Legge inerenti la propria unità da diporto nonché per i danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dalla propria unità da diporto o da persone ospitate a qualsiasi titolo. La **Società** non assume alcun obbligo di "custodia" delle unità da diporto ormeggiate o comunque presenti nell'ambito del **Porto Turistico** e, conseguentemente, ad essa non può essere imputata responsabilità alcuna per eventuali danni alle persone, alle unità da diporto o alle cose, derivanti o connessi con la presenza, in ambito portuale, dell'unità da diporto sopra descritta. Quanto sopra anche nel caso in cui la Società sia in possesso di copia delle chiavi dell'imbarcazione, da essa accettate per mera comodità del Cliente (ad es. quale copia di rispetto, eventuale consegna a terzi, etc.).

8.2 La **Società** non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi ritardo o inadempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto per il caso in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da eventi al di fuori di ogni suo ragionevole controllo che impediscano l'adempimento, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: mareggiate, trombe d'aria, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, richieste di organismi governativi, civili o militari, cause di forza maggiore o caso fortuito, azioni od omissioni di qualsiasi autorità governativa, insabbiamenti, terremoti o maremoti.

8.3 Salvo il caso di colpa grave, la **Società** non avrà alcuna responsabilità sulle cose di proprietà del **Cliente** immesse nel **Porto Turistico**, né per infortuni, furti o danni a persone o cose che possano essere subiti dal **Cliente** nel **Porto Turistico** stesso. In relazione a quanto sopra, ogni **Cliente** è tenuto a porre in atto le opportune cautele ed a coprirsi con adeguate polizze assicurative. Al riguardo il **Cliente** dichiara che l'unità da diporto sopra descritta è coperta da congrua e idonea polizza per la Responsabilità Civile danni a terzi e si impegna a mantenere tale copertura assicurativa per tutta la durata del presente contratto.

8.4 Il **Cliente**, con assunzione di ogni responsabilità, dichiara di essere in regola con la documentazione relativa all'imbarcazione, al motore, alla patente nautica eventualmente necessaria e di avere a bordo tutte le dotazioni previste dalle vigenti normative.

8.5 Il **Cliente**, prima di allontanarsi dal **Porto Turistico**, deve assicurarsi del perfetto stato degli ormeggi e, in particolare, che le cime siano in perfette condizioni e correttamente fissate secondo la buona regola marinaiasca. In caso di emergenza, il personale dipendente della **Società** o altri addetti incaricati dalla medesima, potrà sostituire le cime di ormeggio o i parabordi che dovessero risultare usurati, carenti o comunque non efficienti, con conseguente addebito delle spese al **Cliente**. In ogni caso il **Cliente** è responsabile del modo in cui la propria unità da diporto è stata ormeggiata e risponderà degli eventuali danni causati alla **Società** ed a terzi per incuria, imperizia e/o colpa.

8.6 Nel caso di accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alle dimensioni dell'unità da diporto descritta la **Società** avrà la facoltà, espressamente riconosciuta dal **Cliente**, di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 9 – ACCORDI PRECEDENTI



Il presente contratto annulla e sostituisce ogni pattuizione precedentemente intervenuta tra la **Società** ed il **Cliente** - verbale o scritta - avente ad oggetto la cessione al **Cliente** del godimento diretto o indiretto di **Posto Barca**, di qualsiasi dimensione e comunque ubicati nel **Porto Turistico**.

ARTICOLO 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 D. LGS. 196/03

10.1 Titolare del trattamento è la Porto delle Grazie S.r.l.. La **Società** tratta i dati anagrafici e fiscali e di natura economica del **Cliente**, necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il trattamento avviene, da parte di personale incaricato, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e manuali con procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge. I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a terze parti solo per lo svolgimento di incarichi previsti per Legge.

Ai sensi dell'art.7 D. Lgs. 196/2003 commi 1.2.3.4., il **Cliente** può esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali.

10.2 Trattamento dei dati per finalità commerciali: la **Società** informa che, nel corso del rapporto contrattuale, potrà comunicare i dati personali del **Cliente** ad aziende italiane o straniere, nell'ambito di partnership con queste ultime. Lo scopo è di comunicare al **Cliente** informazioni commerciali su convenzioni e servizi legati alla navigazione da diporto ed al turismo nautico. Il consenso per tale tipo di trattamento potrà essere espresso dal **Cliente** in modo libero e incondizionato.

ARTICOLO 11 – SPESE POSTALI – COMUNICAZIONI VIA SMS

11.1 Tutte le spese postali necessarie per comunicazioni inerenti il rapporto che scaturisce dal presente contratto saranno addebitate al **Cliente**.

11.2 Il **Cliente** acconsente espressamente a ricevere comunicazioni inerenti il rapporto che scaturisce dal presente contratto tramite sms al numero di cellulare indicato con spese per l'invio a carico della **Società**.

ARTICOLO 12 – RINVIO

Le **Parti** espressamente convengono di rimettersi, per tutto quanto non previsto nel presente contratto, alle norme in materia contenute nel Codice Civile o desumibili da altra disciplina generale e/o speciale vigente, ivi incluso il Codice della Navigazione.

ARTICOLO 13- FORO COMPETENTE

Salvi i casi in cui il Cliente sia una persona fisica che abbia sottoscritto il presente contratto quale consumatore, per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Catanzaro.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, li _____

IL CLIENTE RICHIEDENTE

Per la SOCIETA'
Porto delle Grazie Srl

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli del contratto:

- 1) SERVIZI E MODALITA' DI RINNOVO
- 2) RINUNCE - RIMBORSI - TERMINI - ARRIVO POSTICIPATO E PARTENZA ANTICIPATA
- 3) CESSIONE DEL CONTRATTO - INTERESSI MORATORI - PRIVILEGIO - SEQUESTRO CONSERVATIVO
- 4) MODIFICA DEL POSTO BARCA, ESECUZIONE DI LAVORI
- 5) REGOLAMENTO DI GESTIONE. DIVIETI E PRESCRIZIONI
- 8) RESPONSABILITA' - MANLEVA - RISOLUZIONE
- 13) FORO COMPETENTE

Si approvano inoltre specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 5 del contratto (Regolamento di Gestione. Divieti e prescrizioni) nonché i seguenti articoli del Regolamento di Gestione: art. 5 (Risoluzione dei rapporti contrattuali); art. 6 (Comunicazioni ed aggiornamento continuo del Regolamento), art. 7 (Divieto di svolgimento attività commerciali); art. 8 (Assenza obbligo di custodia da parte della Società ed obbligo di assicurazione da parte del Cliente); art. 9 (Efficienza delle imbarcazioni); art. 10 (Piano ormeggi e modificazioni a discrezione della Società); art. 13 (Godimento del posto barca da parte di terzi); art. 14 (Obbligo di utilizzo delle attrezzature di ormeggio); art. 28 (Esonero da responsabilità della Società per furti e/o danni); art. 32 (Onere probatorio di aver proceduto agli avvisi alla Società; cessione diritti immagine); art. 33 (Foro competente).

IL CLIENTE RICHIEDENTE

Per la SOCIETA'
Porto delle Grazie Srl

Si autorizza la Porto delle Grazie s.r.l. ad utilizzare e comunicare i dati personali per scopi commerciali ai sensi dell'art. 10.2.

IL CLIENTE RICHIEDENTE

Per la SOCIETA'
Porto delle Grazie Srl